ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GINEVRA

PROCURA
(CON CLAUSOLA ARBITRALE)

La persona designata qui sotto:

conferisce mandato a:

di rappresentarla, con facoltà di sostituzione, ai fini di

L'avvocato avrà i più ampî poteri per compiere tutto quanto ritenga necessario o semplicemente utile all'esecuzione del proprio mandato.

In applicazione dell'articolo 396, secondo comma, del Codice delle obbligazioni, l'avvocato potrà in particolare:

- rappresentare il mandante innanzi a qualsiasi istanza, autorità, amministrazione, tribunale arbitrale, assicurazione, banca, istituzione svizzera o estera, assemblea ufficiale o privata e verso ogni terzo,
- firmare ogni atto, compresi atti in forma autentica, documenti e istanze a nome del mandante,
- iniziare processi, stipulare proroghe di foro e convenzioni d'arbitrato, fare quanto sia necessario per condurre un procedimento fino al giudizio definitivo,
- transigere, desistere o acquiescere interamente o parzialmente,
- ricevere contanti, valori, ogni titolo e altri oggetti, compresi oggetti litigiosi, e disporne, effettuare e ricevere ogni pagamento.

La presente procura non si estingue con la morte, la dichiarazione di scomparsa, la perdita della capacità civile o il fallimento del cliente.

Il cliente si impegna a corrispondere all'avvocato tutti gli anticipi necessari all'esecuzione del mandato. Si impegna pure a rimborsare all'avvocato ogni spesa ed esborso o anticipo che l'avvocato abbia incorso o versato, come pure a pagare l'onorario dell'avvocato.

Per qualsiasi contestazione possa sorgere a dipendenza del presente mandato, il cliente e l'avvocato dichiarano espressamente di accettare la competenza della Commissione di tassazione in materia di onorari d'avvocato, che siede a Ginevra in qualità di tribunale arbitrale, in applicazione dell'articolo 46 della legge ginevrina sull'avvocatura.

Il presente mandato è sottoposto alla legge svizzera.

In fede

(luogo) , (data)

Il cliente: L'avvocato: